



  
COMUNE DI NAPOLI

**DISCIPLINARE - ATTIVITA' DI INDIRIZZO E  
CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI.  
*CONTROLLO ANALOGO***

**Direzione Generale  
Dipartimento Ragioneria  
Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato**

# INDICE

Art. 1	- Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2	- Funzione di indirizzo	pag. 3
Art. 3	- Funzione di controllo	pag. 4
Art. 4	- Controllo societario	pag. 6
Art. 5	- Controllo economico-finanziario	pag. 6
Art. 6	- Controllo di qualità dei servizi	pag. 7
Art. 7	- Controllo sulla gestione	pag. 8
Art. 8	- Controllo di regolarità amministrativa	pag. 9
Art. 9	- Controllo sul valore	pag. 9
Art. 10	- La Struttura di coordinamento e controllo	pag. 9
Art. 11	- Funzionamento del Nucleo direzionale	pag. 10
Art. 12	- Obblighi degli Organismi Partecipati	pag. 11
Art. 13	- Attività richieste ai Collegi Sindacali delle Società Partecipate	pag. 12
Art. 14	- Revisione legale dei conti	pag. 12
Art. 15	- Informazione e trasparenza – (diritto di informazione ed accesso agli atti)	pag. 13
Art. 16	- Sanzioni	pag. 14
Art. 17	- Controllo analogo indiretto	
Art. 18	- Norme di coordinamento e disposizioni transitorie	pag. 15
Art. 19	- Entrata in vigore del presente Disciplinare	pag. 15

---

**Articolo 1**  
**Oggetto e ambito di applicazione**

a. Il presente Disciplinare definisce le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Napoli nei confronti dei propri Organismi partecipati, vale a dire Società partecipate anche indirettamente non quotate a controllo pubblico e soggetti partecipati diversi esercenti servizi pubblici locali. Per tutti gli altri Organismi esterni le norme del presente regolamento rappresentano principi generali di comportamento cui ispirare l'esercizio dei poteri/doveri di *governance* da parte del medesimo Comune nonché l'azione degli amministratori designati dall'Ente.

b. Gli Organismi partecipati rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale che, in condizioni di trasparenza, se ne avvale per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, limitatamente alle attività indicate all'art.4 del D.Lgs 175/2016.

c. Il controllo analogo rappresenta una delle condizioni previste dall'ordinamento comunitario ed interno perché gli enti locali possano affidare direttamente contratti di lavori pubblici o di pubblici servizi a società a capitale interamente pubblico.

d. In questo contesto il Comune di Napoli adotta il presente Disciplinare attraverso il quale attuare una azione di indirizzo e controllo negli Organismi cui partecipa, anche indirettamente, analoga a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri Uffici/Servizi.

e. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti degli Organismi partecipati, se non in contrasto con il D.Lgs 175/2016 , il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il vigente Regolamento del Sistema dei controlli interni, nonché dagli altri Regolamenti Comunali.

f. Restano, inoltre, confermati tutti gli obblighi previsti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalla P.A. (D.Lgs. 231/01, determinazione ANAC 8/2015 e ss.mm.ii.).

**Articolo 2**  
**Funzione di indirizzo**

La funzione di indirizzo si esplica con la definizione delle strategie e la conseguente assegnazione degli obiettivi strategici e gestionali e delle finalità che gli Organismi partecipati devono perseguire nell'esercizio delle proprie attività.

Gli indirizzi e gli obiettivi specifici, declinati in termini di risultati attesi ed eventualmente in fasi, che il Comune di Napoli intende assegnare anche nell'ambito dei propri documenti programmatori a ciascun Organismo partecipato devono essere formalmente comunicati dal

Sindaco all'Organismo partecipato medesimo, sentito il Nucleo Direzionale e gli amministratori. Gli Organismi partecipati garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi assegnati tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

Il Comune di Napoli, al fine di monitorare il raggiungimento degli obiettivi e coordinare le eventuali azioni correttive, organizza un idoneo sistema informativo finalizzato alla realizzazione dei controlli. Tale sistema informativo a supporto dell'attività di controllo comprende banche dati alimentate dai valori degli indicatori gestionali prestabiliti e dai dati ricavati dai bilanci e dai report infrannuali inviati dagli Organismi partecipati.

Il **Comune di Napoli** svolge la funzione di indirizzo tramite:

- a. gli strumenti relativi alla programmazione dell'ente locale con deliberazioni in materia di:
  - i. costituzione di organismi partecipati;
  - ii. assunzione di servizi;
  - iii. concessione di servizi;
  - iv. partecipazioni a società di capitali;
  - v. indirizzi di nomina dei propri rappresentanti negli organismi partecipati;
  - vi. programmazione annuale e triennale (D.U.P.).
  - vii. piano annuale di razionalizzazione
  
- b. gli strumenti relativi al controllo societario:
  - i. atto costitutivo;
  - ii. statuto societario;
  - iii. eventuali patti parasociali e di sindacato;
  - iv. contratto di servizio;
  - v. budget;
  - vi. relazioni e rapporti.

### **Articolo 3** **Funzione di controllo**

a. La funzione di controllo si esplica con la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione Comunale, delle attività poste in essere dagli Organismi partecipati per il perseguimento degli obiettivi ad esse assegnati.

b. Il Comune di Napoli, per la verifica di cui al precedente punto a) esegue diverse tipologie di controllo ed in particolare:

1. **controllo societario** avente come obiettivo la verifica del rispetto delle disposizioni legislative e statutarie, al fine di garantire l'esercizio del controllo analogo e la funzione di direzione e coordinamento;
2. **controllo economico-finanziario** al fine di verificare che l'andamento della gestione economico-finanziaria si svolga nel rispetto dei dati di previsione e dei vincoli previsti per la finanza pubblica, tale controllo può esercitarsi con il monitoraggio:

- i. preventivo – indirizzato all'analisi del budget e dei documenti di pianificazione e programmazione;
- ii. contestuale – indirizzato all'analisi dei rapporti periodici economico-finanziari sullo stato di attuazione del budget che gli organismi partecipati devono obbligatoriamente trasmettere all'Ente;
- iii. consuntivo – indirizzato all'analisi dei bilanci di esercizio;

**3. controllo di qualità dei servizi** teso a misurare la qualità dei servizi erogati dagli organismi partecipati affidatari diretti di servizi, ovvero verifica che tali servizi corrispondano, quantitativamente e qualitativamente, ai livelli richiesti e stabiliti nei contratti di servizio, nei programmi e negli obiettivi, tale controllo può essere effettuato in tre fasi:

- i. preventivo – attuato in sede di definizione dei contratti di servizio e di analisi dei piani industriali;
- ii. contestuale – attuato attraverso l'analisi dei rapporti periodici (obbligatori) sullo stato di attuazione degli obiettivi e dei reclami e disservizi;
- iii. consuntivo – attuato attraverso l'analisi di *customer satisfaction* (grado di soddisfazione dell'utenza) e della misurazione degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai contratti di servizio;

**4. controllo della gestione** teso a verificare il raggiungimento degli obiettivi gestionali definiti preventivamente, i sensi dell'art. 147-quater co. 2 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., articolati secondo standard qualitativi e/o quantitativi misurabili nonché alla verifica della coerente organizzazione delle risorse aziendali rispetto agli obiettivi assegnati, tale controllo può esercitarsi con il monitoraggio:

- i. preventivo – attuato attraverso l'analisi del budget e dei documenti di pianificazione, programmazione e organizzazione;
- ii. contestuale – attuato attraverso l'analisi dei rapporti periodici (obbligatori) sullo stato di attuazione degli obiettivi;
- iii. consuntivo – attuato attraverso l'analisi della relazione di gestione;

**5. controllo di regolarità amministrativa** teso a verificare il rispetto negli atti di gestione, di normativa, regolamentari comunali in materia di esecuzione di lavori in economia, acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, nonché politiche di reclutamento del personale e affidamento di incarichi esterni, diritto di accesso agli atti, trasparenza amministrativa, prevenzione e contrasto della corruzione e quant'altro previsto dalla normativa vigente;

**6. controllo del valore** finalizzato all'obiettivo di quantificare sia periodicamente che in corrispondenza di operazioni straordinarie la dimensione finanziaria della “partecipazione”. Tale attività è da ritenersi strategica in corrispondenza di operazioni societarie straordinarie (conferimenti, fusioni e/o scissioni) ed in operazioni di aumento di capitale.

c. L'attività di controllo di cui al presente Disciplinare:

- 1. è da intendersi di secondo e terzo livello, restando intestati in titolarità agli organismi partecipati i controlli di primo livello, o di linea, ordinariamente previsti;
- 2. non è esaustiva, ma si aggiunge agli ordinari poteri di controllo attribuiti al socio dalla normativa (codice civile e D.Lgs. 267/2000).

**Articolo 4**  
**Controllo societario – contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire il controllo societario gli organismi partecipati, nel rispetto delle norme del Codice Civile, sono tenute ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. rispetto del presente disciplinare, provvedendo, in caso di inadempienza, ad una tempestiva comunicazione all'Ente relazionando sulle cause che l'hanno determinata;
2. relazionare al Comune, con la massima sollecitudine, in merito a qualsivoglia notizia o fatto rilevante che possa avere potenziali ripercussioni di carattere economico-patrimoniale sull'Organismo partecipato stesso e/o sull'Ente;
3. prevedere che abbia competenza esclusiva l'Assemblea dei Soci in ordine a deliberazioni su argomentazioni che possano essere riconducibili al controllo analogo; si riportano ad esempio:
  - i. aggiornamenti, revisioni degli Statuti societari, operazioni straordinarie;
  - ii. definizione dei criteri per la formulazione delle tariffe e/o corrispettivi per i servizi espletati (fatto salvo il rispetto dei vincoli derivanti della normativa in essere);
  - iii. modifiche sostanziali del servizio oggetto dell'affidamento;
  - iv. definizione degli schemi dei contratti di servizio ed eventuale revisione degli stessi;
  - v. acquisto, alienazione, permuta e/o locazioni dei beni aziendali superiori ad importi precedentemente determinati e/o autorizzati in sede di approvazione del budget;
  - vi. assunzione, dismissione e/o variazione di quote di partecipazioni societarie;
  - vii. piani annuali e pluriennali di fabbisogno di personale e/o necessità di consulenze o collaborazioni esterne;
4. adottare un sistema di controllo interno (controllo di gestione e/o audit interno) al fine di un monitoraggio costante dei rischi aziendali con la generazione di un flusso di informazioni per la comprensione dei fatti gestionali; obbligo di invio al Comune di Napoli della reportistica di riferimento con l'evidenza di eventuali criticità.

b. Il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Napoli è legittimato a presentare denuncia al tribunale di gravi irregolarità commesse nelle società controllate, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 175/2016.

**Articolo 5**  
**Controllo economico-finanziario – contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario preventivo gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. provvedere annualmente alla predisposizione del budget;
2. provvedere a sottoporre il budget per l'approvazione all'assemblea dei soci in tempi coerenti con la programmazione finanziaria del Comune di Napoli (approvazione dei bilanci dell'Ente locale), ovvero predisposizione da parte del C.d.A./A.U. di una specifica relazione che illustri la motivazione della necessità di posticipare il suddetto adempimento;

b. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario in itinere gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. redigere periodicamente i bilanci di verifica;
2. redigere un rapporto infrannuale, relativo alla gestione del primo semestre;
3. qualora l'organismo partecipato svolga più attività (diverse tra loro) dovrà dotarsi di un idoneo sistema di contabilità che permetta la separazione dei conti corrispondenti a ciascuna attività di esercizio; inoltre, su richiesta dell'Ente, dovrà produrre specifici rapporti relativi alle singole attività e/o servizi forniti.

c. Al fine di consentire il controllo economico-finanziario successivo gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. redigere preconsuntivo di bilancio;
2. redigere relazione illustrativa sull'andamento della gestione evidenziando eventuali scostamenti significativi rispetto alle previsioni iniziali

## **Articolo 6**

### **Controllo di qualità dei servizi– contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

1. sottoscrivere il contratto di servizio o altro documento disciplinante i rapporti che intercorrono tra l'Ente titolare della funzione pubblica ed il soggetto gestore che eroga il servizio. In tale contratto si provvederà a definire:

- i. la durata del rapporto;
- ii. i tempi e i modi delle prestazioni;
- iii. la definizione delle risorse;
- iv. individuazione di trasferimenti e/o corrispettivi dovuti al soggetto gestore e relativi modi e tempi del loro riconoscimento;
- v. la quantità e qualità degli eventuali investimenti da realizzare; piano degli ammortamenti;
- vi. il piano delle attività ed i relativi tempi;
- vii. la eventuale possibilità di utilizzo di terzi nello svolgimento delle attività;
- viii. tutte le clausole, ritenute più idonee, per sanzionare interruzioni e/o modifiche del servizio non rispettose del contratto;
- ix. contenimento dei costi;
- x. tracciabilità finanziaria;
- xi. qualità del servizio e rilevazioni periodiche;
- xii. contabilità separata se su più linee di servizio.

2. dotarsi :

- i. di un sistema di controllo di gestione e della relativa contabilità; di un sistema di controllo affidato a revisore/i o, in alternativa, provvedere alla certificazione di bilancio;
- ii. di un sistema di gestione della qualità;
- iii. di un idoneo modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs 231 del 2001.

3. dotarsi della carta di servizio per l'utenza strettamente connessa al contenuto del “contratto di servizio”. Con tale carta si dovrà, quantomeno, definire:

- i. condizioni di erogazione del servizio: la durata e i tempi (provvedendo obbligatoriamente agli aggiornamenti);
- ii. le modalità di comunicazione all'utenza;
- iii. i livelli di qualità: standards generici, riferiti a prestazioni quali-quantitative, che il gestore si impegna ad assicurare e standards specifici relativi a soglie minime da garantire all'utente; soglie, quest'ultime, che se non rispettate danno luogo a penali (verso l'ente) e rimborsi (all'utenza);
- iv. le attività di monitoraggio per la verifica degli scostamenti e l'invio dei rapporti al Comune;
- v. il sistema di reclami e segnalazioni
- vi. la rappresentanza dei gruppi di utenza

b. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi in itinere, gli organismi partecipati devono provvedere a predisporre, con carenza periodica, rapporti sullo stato di attuazione del contratto di servizio utilizzando, a tal uopo, i parametri definiti nel contratto di servizio e nella carta dei servizi all'utenza.

c. Al fine di consentire il controllo di qualità dei servizi, complessivo gli organismi partecipati devono provvedere a:

1. trasmettere al Comune i risultati delle analisi, di cui al precedente punto b), con riferimento all'anno;
2. trasmettere al Comune i risultati derivanti dalla “customer satisfaction” (soddisfazione utenti/clienti), effettuata ogni anno, Dagli Organismi partecipati stessi; tale indagine è da prevedere nei soli casi di erogazione di servizi alla cittadinanza.

## **Articolo 7**

### **Controllo sulla gestione – contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire il controllo sulla gestione preventivo gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- provvedere annualmente alla predisposizione del Budget;

b. Al fine di consentire il controllo sulla gestione in itinere gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:

- redigere un rapporto infrannuale, relativo alla gestione del primo semestre;

c. Al fine di consentire il controllo sulla gestione successivo, gli organismi partecipati sono tenuti ad osservare le disposizioni di seguito riportate:



- redigere relazione illustrativa annuale sul governo societario e sull'andamento della gestione, evidenziando eventuali scostamenti significativi rispetto agli obiettivi.

#### **Articolo 8**

##### **Controllo di regolarità amministrativa – contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire il controllo di regolarità amministrativa, gli organismi partecipati devono provvedere a predisporre, con cadenza trimestrale un rapporto esaustivo sulle attività poste in essere nelle materie di cui all'art.3 lett. b) punto 5 del presente regolamento, corredato da attestazione del Responsabile prevenzione corruzione aziendale (RPC) e del collegio sindacale, resa ai sensi del art. 13.

b. Per quanto concerne le politiche di reclutamento del personale e l'affidamento di incarichi esterni, gli organismi partecipati recepiscono integralmente il regolamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n.671/2012 e ss.mm.ii., pertanto, i regolamenti interni a tal fine adottati dagli stessi Organismi partecipati sono abrogati.

#### **Articolo 9**

##### **Controllo del valore – contenuti e strumenti**

a. Al fine di consentire un adeguato controllo di valore, da effettuarsi con il metodo patrimoniale, le Società partecipate devono provvedere a predisporre, su richiesta del Comune, con tempestività tutta la documentazione di base occorrente per tali valutazioni ed, in particolare:

1. relazione sulla gestione;
2. relazione del Collegio sindacale e/o rel. Soggetto incaricato del controllo contabile;
3. perizie di stima dei singoli cespiti (se disponibili o se appositamente richieste);
4. dati dei libri di inventario oppure del registro dei cespiti ammortizzabili;
5. business plan e documenti strategici.

b. Il controllo del valore si esplicherà attraverso le seguenti verifiche:

1. contabilizzazione di tutte le attività e le passività;
2. rispondenza delle appostazioni contabili con elementi documentali;
3. valutazione dei crediti in base al valore di recupero;
4. congruità dei fondi rischi ed oneri;
5. attività/passività fuori bilancio.

#### **Articolo 10**

##### **La Struttura di coordinamento e controllo: Nucleo Direzionale**

L'attività di controllo è coordinata dal Nucleo Direzionale, organo collegiale istituito col presente regolamento presso il Comune di Napoli, preposto al coordinamento dell'attuazione del Controllo Analogo degli organismi partecipati esterni.

Il Nucleo Direzionale è composto in via permanente dall'Assessore con delega alle partecipate, dal Direttore Generale, incaricato del coordinamento, dall'Avvocato Generale, dal Direttore

Centrale Servizi Finanziari, dal Dirigente responsabile Servizio Partecipazioni e Bilancio Consolidato.

Il Nucleo viene integrato *ratione materiae* dal Segretario Generale, dal Coordinatore del Servizio Autonomo personale, dai dirigenti responsabili dei rapporti di servizio con gli organismi partecipati.

Il Direttore generale convoca e presiede le riunioni. Quando alle riunioni partecipa il Sindaco, ne presiede i lavori.

Il Nucleo Direzionale, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento degli organismi partecipati in materia di amministrazione e controllo, svolge le funzioni di coordinamento:

1. verificando che vi sia, da parte degli amministratori degli organismi partecipati, l'attuazione di indirizzi, obiettivi, priorità, piani formulati nel rispetto degli indirizzi politici, strategici e operativi voluti dall'Amministrazione comunale;
2. esprimendo parere preventivo su budget;
3. con specifiche richieste di informazioni in ordine a materie oggetto del "controllo analogo".

La Giunta Comunale, su segnalazione del Nucleo Direzionale, può intimare agli organismi partecipati di annullare le decisioni societarie relative agli ambiti di cui ai summenzionati punti, ai sensi della legge 241/90. Rimangono in ogni caso ferme le responsabilità degli amministratori connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

Il Direttore generale sovrintende alla attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco ad istituzioni e aziende speciali.

Il Direttore generale dirige, coordina e controlla l'attività dei direttori generali di istituzioni e aziende speciali, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Napoli e propone nei confronti degli stessi l'adozione di misure sanzionatorie dell'inerzia rilevata.

## **Articolo 11**

### **Funzionamento del Nucleo direzionale**

Le strutture organizzative dell'Ente garantiscono il funzionamento del Nucleo Direzionale come di seguito specificato:

a. La struttura organizzativa competente sulle partecipazioni provvede in via generale a tutte le attività di supporto tecnico ed in particolare:

1. esame ed istruttoria degli atti finalizzati all'approvazione degli Statuti e dei patti parasociali;
2. controllo dei documenti di programmazione (budget) e rendicontazione (bilancio di esercizio, bilanci sociali, rapporti afferenti il controllo societario, economico-finanziario, etc.);
3. in generale, tutte le attività istruttorie connesse al controllo societario ed economico-finanziario.

b. Le strutture organizzative preposte al controllo per materia del servizio provvedono a tutte le specifiche attività relative al rapporto di servizio ed in particolare:

1. predisposizione e modifica dei contratti di servizio ed agli atti successivi necessari per la sottoscrizione e la modifica dei contratti stessi;
2. analisi dei piani industriali;
3. verifica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio e dalla carta dei servizi all'utenza;
4. in generale, tutti gli adempimenti relativi alle varie fasi di realizzazione del controllo di qualità dei servizi e del controllo di gestione.

c. La struttura organizzativa competente per anticorruzione e trasparenza amministrativa espleta le attività di supporto tecnico per questioni attinenti regolarità amministrativa, anticorruzione e trasparenza amministrativa.

d. La struttura organizzativa competente in materia di personale espleta le attività di supporto tecnico per questioni attinenti spesa, assunzioni, reclutamento di personale, conferimento incarichi e consulenze.

Le strutture di cui ai precedenti paragrafi a), b), c) e d) collaborano, per le rispettive competenze, per tutti gli adempimenti connessi al controllo analogo.

Al fine di garantire un costante flusso di informazioni gli Organismi partecipati, sottoposti al controllo analogo, istituiscono all'interno della propria struttura un "Ufficio referente" con funzione di interfaccia rispetto alla struttura comunale incaricata del controllo.

## **Articolo 12** **Obblighi degli Organismi Partecipati**

a. Gli Organismi partecipati assicurano al Comune di Napoli le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, dello Statuto e del presente Disciplinare, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte dell'Amministrazione comunale del controllo analogo.

b. Gli Organismi partecipati sono tenuti:

1. a conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali;
2. ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dai Servizi preposti ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in particolare per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti;
3. negli atti di gestione aventi natura organizzativa e/o finanziaria, a fornire idonea motivazione alla luce degli indirizzi, degli obiettivi e dei livelli di servizio.

4. Ad inviare, con cadenza periodica, una relazione predisposta a cura del C.d.A./A.U. sull'andamento economico, patrimoniale e finanziario, nonché segnalazioni di criticità e/o suggerimenti atti a migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dei servizi.
5. A porre in essere tutte le azioni necessarie per il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
6. Ad osservare per l'adempimento degli obblighi informativi le indicazioni operative fornite dal Nucleo Direzionale.
7. Ad adottare regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale.
8. A dotarsi di un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.
9. Ad adottare codici di condotta propri, o ad aderire a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività.
10. Ad adottare programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

c. Gli Organismi partecipati sono tenuti, inoltre, a garantire:

1. l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
2. la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
3. la partecipazione, quando invitate, alle riunioni dei Servizi preposti ed alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

### **Articolo 13**

#### **Attività richieste ai Collegi Sindacali degli Organismi Partecipati**

a. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate.

b. Ai fini dell'attuazione del controllo analogo e specificamente del controllo di regolarità amministrativa, il Comune di Napoli si avvale, per il tramite del Nucleo Direzionale e/o struttura organizzativa interna a supporto, nell'ambito dei doveri ascritti ai Collegi Sindacali dall'art. 2403 del Codice civile, di attestazioni dei Collegi Sindacali in merito:

1. all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti ed appalti;
2. all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
3. all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
4. all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni;

5. all'applicazione delle norme in materia di diritto d'accesso, trasparenza e anticorruzione;
- c. le medesime attività di cui al punto b, sono richieste all'organo di revisione e controllo statutariamente previsto delle aziende speciali del Comune di Napoli.
- d. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dall'organismo partecipato con il soggetto incaricato del sindacato.

#### **Articolo 14** **Revisione legale dei conti**

- a. Nelle società per azioni controllate e nelle società a responsabilità limitata controllate nelle quali è stato nominato il revisore, il collegio sindacale è tenuto ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con l'organo di revisione.
- b. L'affidamento dell'incarico di revisione legale viene effettuato mediante una procedura ad evidenza pubblica.
- c. Il soggetto che esercita l'attività di revisione:
1. trasmette gli atti d'ufficio redatti al Nucleo Direzionale;
  2. si impegna ad effettuare uno scambio periodico di informazioni con il collegio sindacale;
  3. si impegna a segnalare qualsiasi irregolarità rilevata al collegio sindacale e al socio Comune di Napoli.
- c. Al soggetto che esercita l'attività di revisione è fatto divieto svolgere, per tutta la durata dell'incarico, qualsiasi attività di consulenza nei confronti di qualsiasi delle società controllate del Comune, delle società da questa controllate. Il Revisore non deve aver svolto attività diverse per conto dell'intero gruppo di aziende controllate direttamente o indirettamente dal Comune nei due anni precedenti e successivi il conferimento dell'incarico
- d. Gli obblighi di informazione previsti dal presente articolo sono parte integrante del contratto stipulato dalla società controllata con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### **Articolo 15** **Informazione e trasparenza** **(diritto di informazione ed accesso agli atti)**

- a. Il Comune, nella sua qualità di socio (diretto e/o indiretto), è titolare di un diritto di informazione inerente tutti i dati degli Organismi partecipati, nei limiti della legge, dell'autonomia statutaria e della riservatezza dei terzi.
- b. Gli Organismi partecipati sono tenuti a fornire, a richiesta del Nucleo Direzionale, tutte le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti di indirizzo e controllo ed a garanzia della massima trasparenza sulle attività svolte, nonché per gli adempimenti normativi posti in capo al Comune stesso per il controllo della "società". Resta fermo il richiamo alle norme del codice civile in materia di pubblicità e in particolare degli adempimenti previsti dall'art. 2497-bis del medesimo.

c. Gli Organismi partecipati sono tenuti, inoltre, alla adozione di una regolamentazione del diritto di accesso agli atti, al fine di garantire trasparenza nei confronti dei cittadini/utenti e degli organi di governo.

In particolare si rappresenta che ai consiglieri comunali dell'Ente è consentito, a seguito di esplicita richiesta:

1. il libero accesso ai locali della "società" ed hanno diritto di ottenere dalle "società" e dagli Enti partecipati e/o collegati tutte le notizie e le informazioni disponibili, utili all'espletamento del mandato elettivo, ciò in conformità ed ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuel, dello Statuto Comunale e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;
2. la richiesta può essere autonomamente formulata da ciascun consigliere comunale, accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tal fine, con impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

#### **Articolo 16 Sanzioni**

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte degli Organismi partecipati degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Disciplinare, l'Organo di Amministrazione può essere rimosso dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

#### **Articolo 17 Controllo analogo "indiretto"**

- a. Il controllo analogo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa dal Comune di Napoli, a sua volta controllata allo stesso modo dal Comune di Napoli, così come previsto dall'art. 2 lettera c) del D.Lgs. 175/2016.
- b. L'esercizio di tale facoltà viene demandata agli statuti dei singoli organismi partecipati.
- c. In caso di attivazione di tale opzione le attività di cui alle lettere b) e d) dell'art. 11 saranno espletate dal soggetto a cui è affidato il controllo analogo "indiretto".

**Articolo 18**  
**Norme di coordinamento e disposizioni transitorie**

- a. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.Lgs. 39/2013 e al D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.
- b. L'attuazione del presente Disciplinare richiede, tra l'altro, un adeguamento di statuti, contratti di servizio e carte dei servizi all'utenza.
- c. Nelle more del perfezionamento degli atti di cui al sopracitato punto b), i principi ed i comportamenti di cui al presente Disciplinare, vanno applicati nei confronti degli Organismi partecipati anche con riferimento agli affidamenti già in essere, compatibilmente con le previsioni contenute nei medesimi.

**Articolo 19**  
**Entrata in vigore del presente Disciplinare**

Il presente Disciplinare entra in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa delibera di approvazione.